



## **Adeguamenti dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori**

Documento dell'8 settembre 2021 per la consultazione dei Cantoni in merito agli adeguamenti dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori

### **1. Situazione iniziale**

Dopo che, in occasione dell'incontro tra il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), sono stati richiesti ulteriori provvedimenti di confine, il Consiglio federale ha previsto un progetto di adeguamento delle disposizioni in materia d'entrata in Svizzera da presentare ai Cantoni e ai partner sociali nel quadro della consultazione.

Nelle ultime settimane è stata registrata una crescente introduzione di infezioni da parte di persone di ritorno da viaggi. In considerazione delle imminenti vacanze autunnali è necessario stabilire un disciplinamento in materia d'entrata in Svizzera efficace e adeguato alle conoscenze più aggiornate:

- variante Delta: a fronte dell'elevata trasmissibilità della variante Delta, gli elenchi dei Paesi ad alta incidenza utilizzati in precedenza non sono più appropriati. Molti Paesi infatti hanno registrato aumenti massicci dei contagi in pochi giorni. Gli elenchi dei Paesi a rischio non sono in grado di riprodurre l'incalzante ritmo della pandemia (cfr. numero 3);
- vaccinazione e certificato COVID: nel frattempo la popolazione adulta ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Inoltre, il certificato COVID rappresenta un documento ben consolidato e riconosciuto a livello internazionale che può essere integrato nel nuovo disciplinamento in materia d'entrata in Svizzera.

Sono pertanto proposti i seguenti adeguamenti delle disposizioni in materia d'entrata in Svizzera:

- variante 1: si basa sull'esecuzione di test ripetuti sulle persone in entrata non guarite e non vaccinate, che dovranno presentare un test negativo all'entrata in Svizzera. Tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata, verrà richiesto un altro test che dovrà essere svolto in Svizzera. Il risultato del secondo test dovrà essere comunicato al Cantone. Dal 1° ottobre 2021 i test in Svizzera sono a pagamento;
- variante 2: anche questa variante prevede che le persone non vaccinate e non guarite debbano presentare un test con risultato negativo al momento dell'entrata in Svizzera, ma anche mettersi in quarantena subito dopo. Dopo sette giorni è possibile sottoporsi volontariamente a un test, anche in questo caso a pagamento, per anticipare la fine della quarantena.

In entrambe le varianti le regole devono essere estese a tutti i tipi di viaggio in entrata (mobilità lenta, aereo, treno, nave, autobus, auto privata). Inoltre, si devono potenziare gli attuali controlli e comminare multe, sia da parte delle autorità di confine che dei Cantoni, qualora non sia notificato il secondo test.

Ai Cantoni spettano compiti importanti nell'attuazione del nuovo regime di entrata in Svizzera. Devono controllare in base ai PLF se le persone che sono entrate in Svizzera con un test si



sono sottoposte a un secondo test da 4 a 7 giorni dopo la loro entrata. Inoltre devono introdurre sistemi che permettano loro di ricevere i risultati dei test (variante 1). Nella variante 2 i Cantoni devono controllare se le persone si sono messe in quarantena. In entrambi i casi devono comminare sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole.

La variante 1 è ritenuta più applicabile alla prassi, in quanto si ritiene che comporterà un onere minore per i Cantoni. L'efficacia epidemiologica della variante 1 tuttavia è inferiore a quella della variante 2.

## **2. Andamento della situazione epidemiologica dall'estate 2021**

Dalla fine di giugno 2021 l'andamento dei contagi ha subito un'accelerazione. Negli ultimi due mesi, il numero dei nuovi contagi confermati in laboratorio è fortemente aumentato e ciò ha avuto drastiche ripercussioni sugli ospedali.

È evidente che le persone di ritorno da viaggi concorrano ad accelerare in maniera preoccupante la diffusione del SARS-CoV-2. I dati attuali inoltre mostrano che un numero elevato di ricoveri è dovuto a persone che si sono contagiate all'estero e poi sono tornate in Svizzera. Infine, vi sono persone aventi domicilio in Svizzera che sono ricoverate in un ospedale all'estero e attendono il rimpatrio.

## **3. Descrizione del problema**

Per evitare un nuovo aumento del numero di contagi e il sovraccarico degli ospedali da parte dei viaggiatori di ritorno, sono necessari adeguamenti delle disposizioni in materia d'entrata volti soprattutto a identificare i nuovi casi e a permettere di isolare il più rapidamente possibile le persone risultate positive a un test.

Dall'entrata in vigore della revisione totale dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori il 26 giugno 2021 non sono più definiti elenchi di Stati e regioni con rischio elevato di contagio. Attualmente i provvedimenti sanitari di confine si basano sulla differenza tra Stati e regioni con o senza varianti preoccupanti del virus. Queste ultime a loro volta sono suddivise tra varianti immuno-evasive e non immuno-evasive. Prima il sistema per l'entrata in Svizzera era incentrato principalmente sull'incidenza: nell'elenco, che veniva aggiornato ogni due settimane, si inserivano Stati e regioni quando il numero dei nuovi contagi ogni 100 000 persone negli ultimi 14 giorni superava di 60 quello della Svizzera. Tale elenco tuttavia è stato fortemente criticato dal settore del turismo poiché, a causa dei frequenti cambiamenti, era pressoché impossibile fare previsioni e vari Paesi per altro sono stati inclusi nell'elenco diverse volte per essere poi nuovamente rimossi.

Alla luce di queste critiche, ma anche degli ultimi sviluppi, non ha senso reintrodurre l'elenco, in quanto si basava sulle incidenze notificate retrospettivamente e quindi presentava sempre un ritardo rispetto all'andamento delle infezioni. Il problema inoltre era aggravato dal periodo di tempo che trascorreva tra la pubblicazione dell'elenco e la sua entrata in vigore, scelto con un margine ampio per offrire al settore del turismo la maggiore sicurezza possibile nella pianificazione.

Attualmente l'andamento dei contagi è dominato dalla variante Delta altamente contagiosa, il che aumenta il ritmo della diffusione del SARS-CoV-2. Questo significa che l'attenzione rivolta all'incidenza fa perdere di vista i cosiddetti «picchi»: si ritiene infatti che i Paesi vengano aggiunti e di conseguenza rimossi troppo tardi dall'elenco degli Stati e delle regioni con rischio



elevato di contagio da Sars-CoV-2.

In questo contesto, i provvedimenti non devono più essere fatti dipendere dall'andamento delle infezioni nei singoli Paesi e piuttosto vanno emanati regolamenti d'entrata validi in maniera generale (e quindi anche più comprensibili).

#### **4. Punti essenziali del progetto**

##### **4.1. Varianti**

Sulla base della situazione iniziale e del problema illustrati sopra, sono proposte due varianti per l'adeguamento delle disposizioni in materia d'entrata in Svizzera (grafico 1). In entrambe le varianti le norme sono applicabili a prescindere dal Paese di origine o dal mezzo di trasporto.

Entrambe le varianti non prevedono alcun obbligo di test o di quarantena per le persone vaccinate o guarite che dispongono di un certificato COVID o un'altra valida attestazione di vaccinazione o guarigione<sup>1</sup>.

La variante 1 è incentrata sull'obbligo di test prima e dopo l'entrata in Svizzera per le persone non vaccinate e non guarite. La variante 2 completa l'obbligo di test per le persone non vaccinate e non guarite con l'obbligo di quarantena:

- la variante 1 prevede che tutte le persone che entrano in Svizzera, indipendentemente dallo stato vaccinale, dal Paese di origine e dal mezzo di trasporto, siano obbligate a compilare il modulo elettronico di entrata «Passenger Locator Form» (PLF). Per l'entrata in Svizzera di vaccinati e guariti non sono previsti altri provvedimenti. Le persone non vaccinate e non guarite invece potranno entrare in Svizzera solo con un test negativo, come detto, a prescindere dal Paese di origine e dal mezzo di trasporto. Il test deve essere effettuato nel luogo di partenza e i viaggiatori devono essere in grado di presentare il risultato del test al momento dell'entrata (insieme al PLF). Inoltre, questo gruppo di persone deve sottoporsi a un altro test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. Tale test deve essere effettuato in Svizzera e, a partire dal 1° ottobre 2021, i costi sono a carico del viaggiatore. Il risultato del test deve essere inviato al Cantone;
- anche la variante 2 prevede un obbligo generale di compilare il PLF. Per le persone vaccinate e guarite non sussistono altri obblighi. Chi invece non è né vaccinato né guarito deve essere in grado di presentare un test negativo all'entrata in Svizzera, dopodiché deve mettersi in quarantena. In linea di principio la quarantena deve durare dieci giorni, ma può essere interrotta prima se dopo sette giorni la persona ha un test negativo. Non è previsto alcun obbligo di risarcimento del datore di lavoro e il test dopo sette giorni è a pagamento.

---

<sup>1</sup> Cfr. anche il documento di accompagnamento «Certificato COVID svizzero per le persone vaccinate all'estero che finora non vi avevano diritto»



Grafico 1: varianti per la modifica delle vigenti disposizioni in materia d'entrata in Svizzera

	Stato di immunità	PLF	Test: entrata	Test 4-7 giorni dall'entrata**	Quarantena
Variante 1*	vaccinato / guarito	✓	x	x	x
	non vaccinato / non guarito	✓	✓	✓	x
Variante 2*	vaccinato / guarito	✓	x	x	x
	non vaccinato / non guarito	✓	✓	x	✓

\* Le norme rimangono invariate a prescindere dal Paese di origine o dalle modalità di viaggio (per via aerea, stradale o via acqua)

\*\* I test devono essere trasmessi al Cantone

L'obbligo di quarantena dopo l'entrata è meno praticabile e comporta uno sforzo non indifferente per i Cantoni. Nella variante 2, l'obbligo di quarantena si applica a tutte le persone in entrata non vaccinate e non guarite. In tal senso, l'obbligo per queste persone di sottoporsi a due test dopo l'entrata in Svizzera (variante 1) è la strada più pragmatica. Anche la variante 1 è in grado di garantire l'interruzione di una parte considerevole delle catene di infezione.

#### 4.2. Altri adeguamenti in relazione alle disposizioni in materia d'entrata in Svizzera

##### Deroghe

L'elenco delle deroghe deve essere il più ristretto possibile, altrimenti i controlli in entrata diventeranno sempre più onerosi. Per questo motivo, in linea di principio, non è prevista alcuna deroga per le persone non guarite e non vaccinate delle regioni di frontiera. Sono previste invece deroghe all'obbligo di test per:

- bambini sotto i 16 anni;
- persone che devono essere trasportate urgentemente in Svizzera per motivi medici importanti;
- persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2;
- frontalieri con il relativo attestato. La deroga non vale per le altre persone che entrano in Svizzera per motivi professionali, poiché si può supporre che la grande maggioranza di esse abbia potuto farsi vaccinare. Inoltre, una deroga di questo tipo comporterebbe un notevole potenziale di abuso;
- persone che transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.



## Controlli

È fondamentale che gli adeguamenti delle disposizioni in materia di entrata siano sottoposti il più possibile a controlli e che in caso di violazioni siano comminate multe:

- nelle varianti 1 e 2, le persone non vaccinate e non guarite devono presentare un risultato negativo del test quando entrano in Svizzera. Tuttavia, un controllo sistematico di tutti i passaggi di frontiera, come è stato richiesto in alcuni casi, è impossibile e implicherebbe una notifica preliminare della reintroduzione dei controlli di frontiera Schengen. Ogni giorno attraversano il confine più di 2 milioni di persone e 1 milione di veicoli. Tuttavia, un aumento dei controlli orientati al rischio e la comminazione di multe può incoraggiare l'ottemperanza agli obblighi succitati;
- nella variante 1, le persone non vaccinate e non guarite devono presentare al Cantone un risultato negativo del test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. I Cantoni sono tenuti a effettuare controlli casuali per garantire che i test siano effettivamente presentati. Affinché i Cantoni possano effettuare tali controlli, essi devono avere facile accesso ai risultati del secondo test delle persone che sono entrate in Svizzera. Si propone quindi che tutte le persone entrate in Svizzera possano caricare i risultati del loro secondo test su un sito Internet dei servizi sanitari cantonali competenti insieme alla conferma del PLF. In questo modo, i Cantoni riceveranno tutti i PLF compilati e i risultati dei test.

Inoltre, le compagnie aeree devono essere obbligate a controllare se le persone hanno un PLF e un certificato COVID o un attestato di test. Lo stesso deve valere anche per le compagnie di autobus per i viaggi a lunga percorrenza. In caso di violazione di questi obblighi di verifica, possono essere comminate multe.

Poiché la situazione sui treni è chiaramente diversa, dato che solitamente non si controllano gli accessi, gli operatori ferroviari non devono essere obbligati a effettuare controlli di PLF, certificati COVID o attestati dei test. Nei treni transfrontalieri, i controlli orientati al rischio sono effettuati dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

I controlli orientati al rischio implicano che, in considerazione del personale disponibile e della situazione sul territorio (nessun valico di frontiera sarà chiuso e quindi il traffico non sarà incanalato), l'AFD concentrerà i suoi sforzi nelle aree dove si prevede un rischio maggiore. Di conseguenza, altri compiti di controllo dovranno avere una priorità inferiore.

## Multe disciplinari

Alle persone che non sono in grado di comprovare un risultato negativo del test all'entrata in Svizzera possono essere comminate multe disciplinari. Inoltre, sono previste multe disciplinari se la persona non guarita o non vaccinata non notifica il risultato del test al Cantone da quattro a sette giorni dopo l'entrata in Svizzera (variante 1). L'importo della multa è di 200 franchi, analogamente a quanto disposto per gli attestati dei test mancanti. Una multa disciplinare non è applicabile all'utilizzo di risultati di test falsificati: la contraffazione dei risultati di test (art. 252 Codice penale svizzero) non può essere punita con una multa disciplinare, in quanto si tratta di un delitto punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

## Tipi di test



Per comprovare un certificato di test per l'entrata in Svizzera si accettano sia i test antigenici rapidi che i test PCR. Per non sovraccaricare le capacità dei test PCR individuali, si devono usare preferibilmente test PCR aggregati. Da un punto di vista epidemiologico questi ultimi vanno preferiti ai test antigenici rapidi. Dal 1° ottobre 2021 i costi del test sono a carico della persona che vi si sottopone. Ciò vale anche per il certificato di test da ottenere dopo l'entrata in Svizzera per sollevare la persona dell'obbligo di quarantena (cfr. variante 2). A tal fine è necessario modificare l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Variante del virus immunoevasiva:

Qualora compaiano nuove varianti potenzialmente immunoevasive, l'attuale disciplinamento rimane invariato. Come finora, in tal caso è possibile prevedere norme di test e quarantena che comprendano anche le persone vaccinate, guarite e testate.

## 5. Procedura di consultazione

D'intesa con la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la CDS, da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP). Per poter effettuare un'analisi sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online che una grande maggioranza di essi ha già utilizzato con successo in occasione delle ultime consultazioni, facilitando così enormemente l'analisi. Anche per la presente consultazione sarà quindi utilizzato tale tool online. Affinché i pareri confluiscono nell'analisi all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale. La procedura di consultazione secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

## 6. Domande ai Cantoni

- In linea di principio, il Cantone è favorevole agli adeguamenti dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori? Sì/No
  - Il Cantone è favorevole alla variante 1? Sì/No
    - Il Cantone è d'accordo che le persone non guarite e non vaccinate debbano presentare, oltre alla registrazione dei dati di contatto, un risultato negativo del test all'entrata in Svizzera e da quattro a sette giorni dopo l'entrata in Svizzera?
  - Il Cantone è favorevole alla variante 2? Sì/No
    - Il Cantone è d'accordo che le persone non guarite e non vaccinate debbano presentare, oltre alla registrazione dei dati di contatto, un risultato negativo del test all'entrata in Svizzera e siano inoltre tenute a mettersi quarantena?
  - Domanda risolutiva qualora il Cantone sia favorevole o contrario a entrambe le varianti: il Cantone preferisce la variante 1 o 2?



- Indipendentemente dalla decisione sulle due varianti, si devono adeguare altri punti dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori.
  - Il Cantone è favorevole ai gruppi di persone proposti per le deroghe agli adeguamenti? Sì/No
  - Il Cantone è favorevole agli adeguamenti proposti in materia di controlli? Sì/No
  - Il Cantone è favorevole agli adeguamenti proposti in materia di multe disciplinari? Sì/No
  - Il Cantone è favorevole agli adeguamenti proposti in materia di attestazione del certificato di test? Sì/No

**Termine: 14 settembre 2021, ore 17**

UFSP / 8 settembre 2021